



Ufficio di Sorveglianza di Messina

Il Magistrato di Sorveglianza

Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 8.1.2016 nel procedimento di reclamo *ex art. 35 bis* O.P. incoato da **TIZIO TIZIO** nato a ----- (--) il **00.00.0000** in atto internato presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. SIEP 2010/266 Procura della Repubblica di Mondovì); ha emesso la seguente

ORDINANZA

1) Con con atto datato 17.09.2015 – pervenuto il 18.09.2015 – TIZIO TIZIO ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, lamentando che l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto non presenta i requisiti previsti dall'art. 3 *ter* D.L. 211/2011 e succ. mod. per le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.), e che, quindi, la prosecuzione del proprio internamento oltre il 31 marzo 2015, rappresenta un modo di esecuzione della misura di sicurezza *contra legem* che, come tale, gli arreca un grave pregiudizio in quanto lesivo del diritto inviolabile alla libertà personale così come tutelato dall'art. 13 della Costituzione.

Per tali ragioni (qui sintetizzate) ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari per la cessazione della ritenuta illegittima detenzione.

Con decreto del 2 ottobre 2015 è stata fissata l'udienza camerale per il giorno 30 ottobre 2015.

In data 26.10.2015 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina si è costituita in giudizio, nell'interesse del Ministero della Giustizia spiegando le seguenti conclusioni *“si chiede all'Ill.mo sig. Magistrato di Sorveglianza di Messina la declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato ex art. 35- bis o.p. , non ritenendosi, in via principale, sussistente alcun comportamento da parte dell'Amministrazione che comporti pregiudizio grave ed attuale all'esercizio dei diritti in relazione a violazione di disposizioni dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione; in subordine, si chiede di non pronunciare alcuna statuizione di condanna nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria, né obbligarla ad alcun facere conseguente all'eventuale accertamento della condizione di lesione di diritti prospettata dal reclamante attualmente internato presso l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana e delle rispettive Aziende (o Unità Sanitarie Locali) per quanto di competenza in ordine alla mancanza o insufficienza della disponibilità dei posti letto presso le REMS sul territorio della Sicilia”*. A sostegno della propria posizione processuale ha rilevato l'insussistenza di provvedimenti amministrativi adottati dall'Amministrazione in violazione della legge dell'ordinamento penitenziario e del regolamento penitenziario integrativi di un pregiudizio all'esercizio dei diritti dell'internato ed ha, per contro, illustrato la complessa e approfondita attività svolta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria finalizzata all'attuazione del processo di superamento degli O.P.G..

Con memoria del 23.10.2015 si è costituito in giudizio anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria formulando argomenti e conclusioni del tutto sovrapponibili a quelli riportati nella comparsa del Ministero della Giustizia dianzi citata.

Con ordinanza resa all'udienza del 30.10.2015 questo Magistrato, su conforme richiesta del P.M., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore, della Regione Sicilia Assessorato alla Salute in persona

dell'Assessore pro tempore, e nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Palermo in persona del Direttore Generale pro tempore.

Con comparsa depositata il 26.11.2015 l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia si è costituito tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina resistendo alla domanda attorea. All'uopo ha, anzitutto, ripercorso le modalità ed i criteri adottati negli anni per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, oltre che le linee di indirizzo per arrivare al superamento degli O.P.G.. Ha, inoltre, precisato che *“per fronteggiare la necessità assistenziale successiva all'1 aprile 2005 (data indicata dalla legge per l'attivazione dell'assistenza alternativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), nelle more della realizzazione delle 4 strutture di che trattasi, aderendo alla richiesta dei Ministeri Salute-Giustizia, si è provveduto all'attivazione di n. 2 REMS provvisorie ubicate nel Comune di Naso – 20 posti- (in esercizio dal 1/04/2015) e nel Comune di Caltagirone – 20 posati – (in esercizio dal 27/04/2015.....)”* ed ha concluso che *“nulla può essere addebitato in termini di mancanza o insufficienza della disponibilità di posti letto presso la REMS alla Regione che, anzi, pur in assenza delle norme di attuazione e del trasferimento da parte dello Stato delle risorse assegnate, si è adoperata per la realizzazione di due REMS provvisorie, anticipando propri fondi sia per l'adeguamento strutturale dei locali destinati a tale finalità che per l'assunzione del personale in deroga”*.

Infine, l'ASP di Palermo ha inviato relazione del 27.11.2015 nella quale, dopo un'analisi delle condizioni psicopatologiche dell'internato, ha concluso proponendo *“un inserimento in REMS con monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche, nella prospettiva di un cambiamento che potesse permettere di attuare ulteriori percorsi riabilitativi”*;

All'udienza del 27.11.2015 questo Magistrato, ha rinviato all'udienza del 08.01.2016 disponendo l'acquisizione: 1) presso l'O.P.G. di Barcellona P.G. di relazione sul numero degli internati definitivi e provvisori presenti in Istituto, sul tipo di attività trattamentale e riabilitative espletate nei confronti degli internati, sul tipo di prestazioni sanitarie garantite ai detti internati avendo cura di precisare se le attività dianzi descritte abbiano subito un depotenziamento in termini di risorse umane e finanziarie dopo l'1.4.2015; 2) presso l'U.D.S. di Messina, tutti gli atti di natura ispettiva e procedimentale adottati dai Magistrati di Sorveglianza di Messina dall'1.4.2015 in poi.

All'odierna udienza il P.M. ha concluso chiedendo l'inserimento del reclamante presso una R.E.M.S. disponibile e, in subordine, l'esonero del personale di polizia penitenziaria dalla vigilanza dell'internato, permanendo soltanto quella sanitaria.

La difesa si è associata alle richieste del rappresentante dell'Ufficio di Procura.

Nessuno è comparso per le altre parti.

Indi, la causa è stata posta in decisione.

2) Il reclamo deve, anzitutto, ritenersi ammissibile.

Invero, esso se da un lato presenta tutti i requisiti quanto alla sufficienza degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda dall'altro è ancorato al tenore dell'art. 35 bis o.p. che, come è noto, consente il reclamo giurisdizionale a fronte (art. 69, comma 6, .b) di *“inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e del relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti”*.

Al riguardo è appena il caso di osservare che per *“Amministrazione”* non deve intendersi soltanto quella Penitenziaria ma anche qualsiasi altro Ente Statale e/o Locale che rivesta un ruolo istituzionale nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza. E, va da sé che, nel caso che occupa, tale ruolo (per altro centrale) è senz'altro svolto, oltre che dall'Amministrazione Penitenziaria in senso stretto, dalla Sanità regionale in tutte le sue articolazioni territoriali.

Ciò posto e, passando al merito della vicenda che occupa, ritiene questo Magistrato che il reclamo sia fondato e come tale debba essere accolto con motivazione sovrapponibile a

quella posta a fondamento del provvedimento *ex art.* 69, comma V, O.P. disposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Messina in data 12.6.2015 (cfr. doc. in atti).

All'uopo non sembra ozioso, in questa sede, ripercorrere (giust'appunto) l'attività svolta dall'Ufficio di Sorveglianza di Messina sin dalla data di entrata in vigore (a regime) della legge n.81/2014 (cioè a dire dall'1.4.2015).

Per come emerge dagli atti, invero, l'attività di vigilanza sullo stato di attuazione della legge n.9/12 è stata svolta sin dall'1.4.2015 data in cui è stato effettuato un primo accesso ispettivo presso l'O.P.G. di Barcellona (cfr. verbale in atti) cui è seguito, in data 22.4.2015, l'atto di prospettazione – *ex art.* 69 comma 1 O.P. - rivolto al Ministero della Giustizia (cfr. nota prot. 418/15) in cui sono state segnalate tutte le criticità collegate alla attuazione della legge n.9/12. In tale atto, per altro, non si è mancato di evidenziare che la situazione degli internati presenti presso la struttura era suscettibile di intervento tutorio giurisdizionale in quanto non conforme alle legge citata.

Ciononostante, si rileva, attesa la perdurante presenza di internati presso l'Istituto barcellonese, in esito ad una ulteriore visita ispettiva dell'11.6.2015 ed all'acquisizione di tutti i dati relativi alle presenze (n.68 persone; 60 uomini e 8 donne di cui n.40 sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e n.28 sottoposti a misura di sicurezza definitiva rientranti nel bacino delle Regioni Puglia in n.15, Calabria n.23, Sicilia n.28, Piemonte n.1 e n.1 persona straniera senza fissa dimora), l'Ufficio di Sorveglianza di Messina - dopo aver evidenziato che l'O.P.G. di Barcellona P.G. era (in fatto) un luogo di esecuzione delle misure di sicurezza detentive non (più) previsto come tale dalla normativa e viepiù lesivo dei diritti fondamentali degli internati, del percorso trattamentale e di cura e della stessa dignità del loro stato restrittivo - ha disposto giusto provvedimento del 12.6.2015 (cfr. doc. in atti, al cui tenore integrale si rinvia) reso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. n.230/2000 e dell'art.69 comma V O.P. - che *“la Direzione dell'O.P.G. di Barcellona P.G. , il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, il dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, gli Assessorati alla Sanità delle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Piemonte in persona dei legali rappresentanti pro tempore, i Governatori delle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Piemonte in persona dei legali rappresentanti pro tempore – per quanto di rispettiva competenza ed ai vari livelli di ciascuna articolazione territoriale – attuino secondo la legge vigente gli interventi diretti ad eliminare la situazione sopra indicata provvedendo – in ragione della intervenuta soppressione degli O.P.G – alla assegnazione alle R.E.M.S degli internati ancora presenti presso l'O.P.G. di Barcellona P.G. dando comunicazione a questo Ufficio dei provvedimenti adottati”*.

Anche in questo caso, tuttavia, gli effetti pratici del provvedimento adottato non sono stati pienamente risolutivi della situazione determinatasi dopo il 31.3.2015. Invero, se, da un lato, deve prendersi atto positivamente della intervenuta (significativa) diminuzione degli internati presenti in Istituto, dall'altro non può farsi a meno di prendere atto della situazione di grave disagio in cui si trova il residuo numero di persone sottoposte (ancora oggi) a misura di sicurezza detentiva inframuraria.

Al riguardo si richiama in questa sede il tenore della nota 8.01.2016 inviata dalla Direzione dell'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui è stata attestata la presenza *“di 41 internati distinti in internati ex art. 222 c.p. n.°9 (di cui 1 donna); internati provvisori ex art. 219 c.p. n.°17 (di cui 1 donna); internati provvisori ex art. 206 c.p. n.°15...”*.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore circostanza negativa rappresentata dal fatto che per effetto della entrata in vigore a regime della legge n.9/12 tutte le prestazioni sanitarie e trattamentali all'interno della struttura barcellonese hanno subito un arresto significativo per effetto dell'intervenuto decremento delle risorse economiche sul relativo capitolo di spesa (cfr. doc. in atti).

3) Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, ritiene questo Magistrato che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento del reclamo trattandosi di una situazione, quella oggetto del presente procedimento, pacificamente lesiva (sia in termini di gravità che di

attualità) dei diritti dell'internato nei termini già anticipati e consacrati nel provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Messina del 12.6.2015 (sopra richiamato) e rimasto parzialmente inattuato dai suoi destinatari.

Le superiori conclusioni, del resto, risultano viepiù suffragate dai più recenti interventi della Magistratura di Sorveglianza di Firenze e di Bologna che, in analoghi procedimenti (relativi agli Istituti di Montelupo Fiorentino e di Reggio Emilia), ha accolto i reclami proposti dagli internati con motivazione che questo Magistrato non può fare altro che condividere integralmente e fare propria nella parte in cui viene affermata la lesione del diritto oggetto di tutela. In questa sede, quindi, (senza necessità di procedere ad un mero esercizio stilistico nel riproporre in altri termini gli stessi argomenti di diritto) non può farsi a meno che ribadire come *“la normativa primaria oggi vigente dispone che l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sia operata esclusivamente mediante il ricovero in R.E.M.S.. Pertanto la permanenza in O.P.G. – intesa come struttura pone problemi di verifica circa la legalità o meno della situazione di fatto in capo ai reclamanti, sottoposti ad internamento già prima dell'entrata in vigore della L. n. 81/14 (che ha fissato al 31.03.2015 la chiusura degli O.P.G.), ma non ancora trasferiti presso una REMS.. Per quanto sopra, il reclamante ha pieno diritto al trasferimento presso una R.E.M.S., siccome unica legittima modalità esecutiva della misura di sicurezza (art. 3- ter D.L. 211/11, convertito in L. 9/2012) cui, va ribadito, continua a dover essere sottoposto. Una differente modalità di internamento, quale quella attualmente in essere, si pone, pertanto, in violazione della legge di riferimento e, pertanto, al di fuori dei “modi” di cui all'art. 13 Cost.. Risulta, pertanto, evidente che ci si trovi innanzi ad una situazione di fatto palesemente illegittima ed in violazione dell'art. 13 della Costituzione”*(cfr. UDS di Firenze del 21.10.2015; UDS di Reggio Emilia del 18.11.2015).

Di talchè è di assoluta evidenza che - a decorrere dall'1.4.2015 - le misure di sicurezza detentive devono essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie identificate dalla legge nelle R.E.M.S., che sono strutture sanitarie di pertinenza e gestione in capo alla Sanità Regionale e che devono presentare precisi requisiti strutturali ed organizzativi secondo lo schema di cui al D.M. di attuazione dell'1.10.2012. Ed è oltremodo consequenziale che l'attuale situazione di fatto in cui si trova il reclamante determina una incontrovertibile violazione del suo diritto ad un percorso di cura e di controllo in conformità alla legge vigente; diritto che consiste nel vedersi inserito in una R.E.M.S. ove essere sottoposto ai percorsi terapeutici, assistenziali e riabilitativi, aventi come fine il trattamento delle patologie psichiatriche diagnosticategli ed intimamente connesse alla (attuale) permanenza della pericolosità sociale.

E poichè il D.A.P. non ha provveduto alla materiale traduzione dell'internato presso la R.E.M.S. di competenza (in questo caso trattandosi della Regione Sicilia nelle R.E.M.S. di Naso o di Caltagirone) a causa dell'indisponibilità di posti presso tali strutture deve senz'altro ordinarsi (nei termini di cui al dispositivo) al Governatore della Regione Sicilia ed all'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia di provvedere immediatamente - previa formale assegnazione da parte del D.A.P. - a reperire il posto necessario e ad inserire il reclamante presso una delle R.E.M.S. presenti sul territorio siciliano o , in via del tutto residuale e transitoria, ove ciò non fosse possibile, presso una delle R.E.M.S. attive presenti in altre Regioni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 13 Cost., 35 bis, 69, O.P., la legge n. 9/2012 e succ. mod., il D.P.C.M 1 aprile 2008 ed il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia del 1 ottobre 2012;

sentite il parere del P.M. e disattesa ogni altra diversa e contraria richiesta

ACCOGLIE

il reclamo proposto da **TIZIO**, come sopra generalizzato e per l'effetto

ORDINA

al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - in persona del legale rappresentante pro tempore - di provvedere alla formale assegnazione del reclamante ad una delle R.E.M.S. esistenti sul territorio regionale siciliano.

In via del tutto subordinata e transitoria ad altra R.E.M.S. esistente sul territorio nazionale.

ORDINA

al Governatore della Regione Sicilia ed all'Assessore alla Sanità della Regione Sicilia, per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire l'immediata assegnazione del reclamante presso una delle REMS esistenti sul territorio siciliano.

In via del tutto subordinata e transitoria, di concerto con le Regioni interessate, presso altra R.E.M.S. esistente sul territorio nazionale.

ASSEGNA

alle parti intimare il termine di giorni 15 dalla notifica della presente ordinanza per provvedere dando comunicazione a questo Ufficio dei provvedimenti adottati.

MANDA

alla Cancelleria gli adempimenti di rito.

Messina, 8 gennaio 2016

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. Carmelo Ioppolo